

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° marzo 1991

che autorizza il Regno di Spagna ad istituire una sorveglianza intracomunitaria per i prodotti tessili della categoria 117 originari dell'Unione Sovietica immessi in libera pratica nella Comunità

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(91/154/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 87/433/CEE della Commissione, del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE⁽¹⁾, in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, ai sensi della decisione 87/433/CEE, gli Stati membri non possono procedere ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni ivi considerate se non previa autorizzazione della Commissione;

considerando che nel 1989 la Comunità ha concluso con l'Unione Sovietica un accordo sul commercio dei prodotti tessili; che, nel quadro dell'esecuzione dell'accordo, il Consiglio ha instaurato, con il regolamento (CEE) n. 1925/90⁽²⁾, un regime comune specifico applicabile alle importazioni dei suddetti prodotti tessili; che, in tale contesto, l'importazione nella Comunità dei prodotti della categoria 117 è soggetta, fino al 1992, a limiti quantitativi annuali ripartiti tra gli Stati membri; che il contingente attribuito alla Spagna è di 100 tonnellate;

considerando che, in data 20 febbraio 1991, il governo spagnolo ha presentato una domanda ai sensi dell'articolo 2 della decisione 87/433/CEE presso la Commissione delle Comunità europee per essere autorizzato a istituire

una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni dei prodotti tessili originari dell'Unione Sovietica, immessi in libera pratica nella Comunità;

considerando che la Commissione ha sottoposto ad un esame approfondito, sulla base dei criteri recepiti nella decisione 87/433/CEE, gli elementi addotti dal governo spagnolo a giustificazione della domanda;

considerando che la Commissione ha esaminato in particolare se le importazioni possono legalmente formare oggetto di misure di sorveglianza intracomunitaria ai sensi dell'articolo 2 della decisione 87/433/CEE e se sono stati comunicati dati relativi alle difficoltà economiche addotte e al rischio che si verifichino deviazioni di traffico;

considerando che da tale esame risulta che questo rischio esiste e che è opportuno avere una conoscenza completa delle importazioni intracomunitarie prevedibili per individuare tempestivamente eventuali sviluppi pericolosi;

considerando che di conseguenza è opportuno autorizzare il Regno di Spagna a sottoporre fino al 31 dicembre 1991 le importazioni in questione a misure di sorveglianza intracomunitaria preliminare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Regno di Spagna è autorizzato a procedere, fino al 31 dicembre 1991, a una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni dei summenzionati prodotti tessili originari dell'Unione Sovietica:

⁽¹⁾ GU n. L 238 del 21. 8. 1987, pag. 26.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 10. 7. 1990, pag. 1.

Designazione delle merci
Tessuti di lino o di ramiè

Categoria
117.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1991.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° marzo 1991.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente